

ESENTE DA REGISTRAZIONE
art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 689

Sent 4424/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA
SEZIONE IV

Il Giudice di Pace Dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 103278 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2009 promossa

da

elett. dom. in Roma via Val Varaita 8 presso l'Avv.

Dalila Loiacono per delega in atti

- opponente

contro

Roma Capitale

- opposta

OGGETTO: opposizione a sanzione amministrativa ed esattamente al verbale n. 22090500939 della Polizia Municipale del Comune di Roma del 9.07.2009 notificato il 13.10.2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza dell' 8.05.2012, vista la L. 24/11/81 n. 689, udite le conclusioni della parte presente come da verbale di udienza, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dando lettura del seguente

DISPOSITIVO

Il Giudice di Pace di Roma Sez. IV, definitivamente pronunciando:



1) accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale n. 22090500939 della Polizia Municipale del Comune di Roma del 9.07.2009 notificato il 13.10.2009;

2) condanna Roma Capitale al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 150,00 di cui € 30,00 per spese oltre accessori di legge.

Motivazione contestuale.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso inviato in data 23.11.2009 veniva proposta opposizione al verbale sopra indicato.

Esponesse l'opponente che non era legittimo il provvedimento di istituire area a pagamento senza zone non tariffate, eccesso di potere e che la norma non imponeva il comportamento indicato.

Espletati gli adempimenti di legge Roma Capitale si è costituita.


Chiusa la discussione la causa veniva trattenuta in decisione, con lettura del dispositivo al termine dell'udienza. Il ricorso è fondato.

Infatti il TAR del Lazio ha stabilito: "...che, pertanto, il provvedimento appare adottato in mancanza di una idonea istruttoria; che autorevole giurisprudenza (Cass. SS.UU. n.116/2007) ha già inaugurato un orientamento che stigmatizza come illegittima la violazione, da parte dei Comuni, dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui è vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento..." (TAR Lazio n. 218 del 28.05.2008).

Pertanto si accoglie il ricorso e si dichiarano assorbiti gli altri motivi

Condanna la P.A. al pagamento delle spese liquidate nel dispositivo.

Roma 8.05.2012.



Il Giudice di Pace